

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1263

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FORMISANO, RAME, CAFORIO e GIAMBRONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2007

Disposizioni per l’accelerazione e la funzionalità dell’amministrazione della giustizia penale e disposizioni conseguenti all’indulto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge due obiettivi.

Il primo è costituito dall'esigenza di correre, nell'attesa dell'approvazione della riforma dei codici penale e di procedura penale, all'accelerazione ed alla semplificazione della giustizia penale, notoriamente appesantita da tempi lunghi anche connessi con gli adempimenti formali. Questi tempi lunghi sovente portano alla prescrizione del reato, che rappresenta insieme una sconfitta dello Stato, il quale non riesce ad accertare la verità ed eventualmente a riaffermare la propria pretesa punitiva, ed una beffa per le vittime. Tutto ciò contribuisce ad allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni e dalla giustizia e ad accrescerne il sentimento di insicurezza. D'altra parte, nelle dichiarazioni programmatiche il Presidente del Consiglio dei ministri indicò come obiettivo di legislatura quello del dimezzamento in cinque anni della pendenza giudiziaria: è evidente che, se non si inizia subito, il raggiungimento di quell'obiettivo diventa sempre più difficile.

Su questo versante, con il presente disegno di legge si vogliono anticipare le grandi riforme ed introdurre modifiche, parziali ma assai significative, a costo zero, cioè che non necessitano di risorse economiche.

A tale obiettivo si soddisfa con disposizioni modificative del codice di procedura penale, volte a rendere più spedito e certo il regime delle notificazioni e della contumacia, a consentire l'appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero, per ovvie ragioni di parità tra le parti, a semplificare il regime delle inammissibilità delle impugnazioni e la redazione delle sentenze di conferma.

Con le disposizioni di modifica del codice penale si ripristina il pregresso regime della

prescrizione, i cui termini sono stati eccessivamente abbreviati dalla normativa approvata nella precedente legislatura. Questa disposizione, insieme a quella che sospende i termini della prescrizione durante la contumacia, mira invece a conseguire l'altro obiettivo della serietà della giustizia penale consentendo l'effettività della decisione e, se del caso, anche della sanzione. Per quanto, poi, riguarda le contravvenzioni, si facilita l'accesso all'oblazione e le si devolve alla competenza del giudice di pace, con un forte effetto deflattivo del carico di lavoro dei tribunali e, quindi, con l'accelerazione della relativa definizione.

Il secondo obiettivo del presente disegno di legge è rappresentato dall'esigenza di far fronte alla rilevante mole di fascicoli processuali pendenti, riguardanti reati per i quali può essere in concreto irrogabile una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, concessiva di indulto. Si tratta di un volume enorme di affari giudiziari non conclusi con sentenza definitiva, in fase di indagini o in attesa di definizione dopo il decreto che dispone il giudizio, la cui trattazione appesantisce l'attività giudiziaria concernendo reati di cui già si conosce il prevedibile esito rappresentato, in caso di colpevolezza, da una condanna ad una pena che non potrà essere eseguita. Questo inconveniente è stato lamentato come gravissimo dalla magistratura associata e dal Consiglio superiore della magistratura, che addirittura ha quantificato nell'80 per cento dei processi pendenti il numero di quelli interessati dal condono.

Questa situazione è la conseguenza dell'estensione dell'indulto ai reati commessi, e non solo a quelli decisi con sentenza definitiva, entro il 2 maggio 2006, contrariamente

alle opinioni di quanti, come i senatori dell'Italia dei Valori presentatori del presente disegno di legge, avevano chiesto che esso coprisse solo i processi già definiti. La sua estensione, invece, a tutti i reati commessi entro quella data, indipendentemente dalla conclusione dei processi, dà una dimensione ancor maggiore alla sconfitta della giustizia, da una parte perché le pene comminate a seguito di processi esauriti sono messe nel nulla da un indulto che copre tre anni di pena detentiva, da un altro per la necessità di istruire fascicoli per reati compresi nel provvedimento di clemenza.

Con il presente disegno di legge l'Italia dei Valori, che aveva denunciato questo serio rischio poi avveratosi, ha individuato delle misure per ridurre il danno, rappresentato dalla necessità di porre in essere attività processuali che possono apparire di scarsa utilità, oltre che talora presentare aspetti beffardi. Si pensi all'istruzione di processi in cui gli imputati ostentino la sicurezza che non espieranno alcuna pena e in cui le vittime ed i testimoni, a cagione di ciò, saranno certo assai meno motivati a collaborare.

Appare insufficiente la misura consistente nella remissione in termini per chiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Si tratta di uno strumento che, già scarsamente utilizzato, può presentare una ancor minore appetibilità nel caso di reati con pene coperte da indulto, perché l'imputato, se gli va bene, spera nella prescrizione, altrimenti è comunque certo del condono. Perciò sembra utopistico pensare che lo stesso imputato, disponendo di un «bonus» di tre anni a futura memoria, possa farsi parte diligente e chiedere il patteggiamento in misura massiccia. In ogni caso, il rimedio non pare idoneo da solo a mettere i giudici nella condizione di trattare prioritariamente gli altri affari riguardanti reati non ricadenti nell'applicazione dell'indulto.

Il presente disegno di legge prevede la formazione di sezioni stralcio cui assegnare gli affari che si trovano nella fase di indagini preliminari e che riguardano reati per i quali può essere in concreto irrogabile una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, concessiva di indulto, con un modesto impegno delle risorse di personale, soprattutto giudiziario, affinché il restante possa essere quasi esclusivamente impegnato nella trattazione di affari non attinti dal condono. Prevede, altresì, un procedimento semplificato in camera di consiglio, nei diversi stati e gradi del giudizio, con un impulso d'ufficio (per superare l'eventuale inerzia dell'imputato) e con l'applicazione di vantaggi e limiti previsti per il patteggiamento. È previsto che solo l'esplicito dissenso possa precludere il procedimento semplificato previsto nella proposta, per ovvie ragioni garantiste.

Il presente disegno di legge completa la proposta di legge Atto Camera n. 1392, presentata, tra gli altri, da alcuni deputati dell'Italia dei Valori, che prevede da una parte l'abrogazione di alcune norme che favoriscono la carcerazione in leggi come la cosiddetta ex Cirielli (legge 5 dicembre 2005, n. 251), per quanto riguarda la recidiva, nonché le cosiddette Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) e Fini-Giovanardi (decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49), rispettivamente su emigrazione e droga, ma al contempo prevede importanti ed innovative misure alternative alla carcerazione, rappresentate dall'estensione al sistema penale per gli adulti di istituti come la particolare tenuità del fatto, la riparazione e la sospensione del processo con messa alla prova, oltre che una riduzione di pena per i giovani adulti come inizio ad un organico approccio a questo tema.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE E LA FUNZIONALITÀ DELLA GIUSTIZIA PENALE

Art. 1.

*(Modifiche al codice di procedura penale
in materia di notificazioni)*

1. All'articolo 151 del codice di procedura penale, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei processi con detenuti e nei soli casi d'urgenza possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria anche al di fuori della delega a compiere gli atti o dell'obbligo di eseguirli. Possono essere eseguite anche da ogni altro corpo avente compiti di polizia, compresi la polizia municipale ed il corpo forestale».

2. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se eseguite col mezzo della posta, dal segretario o dal cancelliere, con corresponsione del relativo compenso forfettario»;

b) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «con mezzi tecnici idonei» sono inserite le seguenti: «, compresa la posta elettronica».

3. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, lettera *b)* è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 2-*ter*,

del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 144 del 2005.

4. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «Nella prima notifica all'imputato gli è dato avviso che le successive verranno fatte presso il difensore di fiducia, il quale non può rifiutare la domiciliazione.»;

b) al comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I difensori non possono rifiutare la notificazione».

5. All'articolo 159 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di irreperibilità, dichiarata a norma del precedente comma 1, sono sospesi il processo ed i termini di prescrizione. Il pubblico ministero, tuttavia, procede ugualmente alla raccolta delle prove e può promuovere forme anticipate di raccolta della prova con incidente probatorio».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di contumacia)

1. All'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Durante la contumacia sono sospesi i termini della prescrizione».

Art. 3.

(Appellabilità delle sentenze di proscioglimento)

1. La legge 20 febbraio 2006, n. 46, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano effica-

cia le disposizioni di cui agli articoli 405, 428, 443, 533, 576, 577, 580, 593 e 606 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46.

3. Sono fatti salvi i diritti maturati nella vigenza della legge 20 febbraio 2006, n. 46.

Art. 4.

(Inammissibilità dell'appello)

1. All'articolo 591 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) nei casi di cui all'articolo 606, comma 3».

Art. 5.

(Sentenze di conferma)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 605, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza di primo grado.»;

b) all'articolo 615, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso di decisione di conferma la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza impugnata per cassazione.».

Art. 6.

(Termini di prescrizione)

1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

3. La prescrizione maturata prima dell'entrata in vigore della presente legge, computando i termini ridotti previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è definitiva.

4. Nel caso di proposizione di impugnazione i termini di prescrizione rimangono sospesi.

Art. 7.

(Ampliamento dell'oblazione)

1. Nell'articolo 162-*bis* del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È ammessa altresì oblazione per le contravvenzioni punite con pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria. In tale caso, la pena pecuniaria da corrispondere a titolo di oblazione, ragguagliata ai sensi dell'articolo 135, è commisurata al massimo della pena detentiva prevista. Si applica per il resto quanto previsto dal primo comma».

Art. 8.

(Competenza per le contravvenzioni)

1. Fatti salvi i casi di connessione, appartiene al giudice di pace la competenza a decidere su tutte le contravvenzioni, comprese quelle punibili con pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO RIGUARDANTE REATI CON PENE RICADENTI NELL'INDULTO

Art. 9.

(Istituzione e funzioni delle sezioni stralcio)

1. Presso ogni tribunale vengono formate sezioni stralcio cui vengono assegnati, in misura non superiore ai due decimi del complessivo organico effettivamente coperto, ed anche non esclusivamente qualora le condizioni dell'organico lo impongano, magistrati designati per ogni ufficio secondo le vigenti disposizioni ordinamentali.

2. Alle sezione stralcio sono devoluti gli affari giudiziari che si trovano nella fase delle indagini preliminari e che concernono reati per i quali, da soli o nel loro complesso, per condizioni soggettive ed oggettive, si ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, concessiva di indulto.

3. Nelle procure della repubblica, a seconda dei criteri di ripartizione del lavoro predisposti dal capo dell'ufficio, è in facoltà dello stesso assegnare gli affari di cui al comma 2 ad uno specifico gruppo di lavoro incaricato di seguire gli affari di competenza della sezione stralcio.

Art. 10.

(Definizione semplificata dei procedimenti)

1. Il pubblico ministero, quando non ritiene di dover richiedere il decreto di archiviazione in relazione a taluno dei reati di cui all'articolo 9 e ritiene che possa farsi luogo alla definizione semplificata del procedimento, chiede la fissazione dell'udienza al giudice dell'udienza preliminare della sezione stralcio, che la dispone.

2. Nel relativo procedimento si osservano le disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

Art. 11.

(Procedimento e definizione)

1. Se l'imputato manifesta direttamente e personalmente, o per procura speciale, il proprio dissenso al procedimento di cui all'articolo 10 il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché si proceda con il rito ordinario. La mancata comparizione dell'imputato regolarmente citato senza che sia addotto un legittimo impedimento non equivale a espressione del dissenso.

2. Se sussistono le condizioni di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. In caso contrario, emette sentenza con la quale determina la quantità della pena che sarebbe irrogabile, la dichiara estinta per indulto e applica le pene accessorie.

3. Le pene accessorie temporanee sono ridotte di un quarto, anche in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 28 del codice penale.

4. La sentenza emessa ai sensi del presente articolo comporta i benefici ed esplica gli effetti previsti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 445 del codice di procedura penale, compresa l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali, fatta eccezione per l'applicazione delle pene accessorie.

5. All'indulto concesso ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241.

Art. 12.

*(Definizione semplificata negli altri stati
e gradi del giudizio)*

1. In qualunque stato e grado del giudizio dopo il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale, e fuori dell'ipotesi in cui sia in corso il dibattimento, il pubblico ministero, quando ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, chiede che il giudice competente per il giudizio fissi l'udienza in camera di consiglio per la definizione semplificata del procedimento. Si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero, quando ritiene che possa essere applicata una pena rientrante nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, chiede che il giudice pronunci sentenza ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Qualora sia manifestato il dissenso al rito semplificato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, si procede con il rito ordinario.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora ne ricorrano le condizioni il giudice pronuncia sentenza ai sensi del libro VII, titolo II, capo III, sezione I del codice di procedura penale. In tutti gli altri casi il giudice pronuncia sentenza con la quale determina la quantità della pena che sarebbe irrogabile, la dichiara estinta per indulto e applica le pene accessorie.

5. Nei casi di cui al comma 4, secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 5.

Art. 13.

(Impugnazioni)

1. La sentenza pronunciata ai sensi delle disposizioni precedenti è impugnabile solo

per ricorso per cassazione ed esclusivamente per motivi attinenti al consenso.

Art. 14.

(Azioni civili connesse con i reati)

1. In seguito alle pronunce emesse ai sensi degli articoli 11, comma 2, secondo periodo, e 12, comma 4, secondo periodo, la costituzione di parte civile eventualmente già effettuata decade. In tal caso i termini di prescrizione per le azioni civili connesse al reato sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data della sentenza definitiva.

2. Nel caso di riproposizione dell'azione civile in un autonomo processo civile restano validi gli atti compiuti fino alla sentenza e le relative copie autentiche possono essere prodotte nel giudizio civile.

Art. 15.

(Modifiche al codice civile in materia di false comunicazioni sociali e divulgazione di notizie sociali riservate)

1. Gli articoli 2621 e 2622 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi)*. - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro mille a euro diecimila:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-*bis*, primo comma;

b) in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'articolo 2433-*bis*, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. - (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro cento a euro mille. Il delitto è punibile su querela della società».